

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIV

BARI, 13 NOVEMBRE 2023

n. 101 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali
At regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuati dalle direzioni ed applicati nei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redat ori e per gli Ent :

Il Bollet no Uf ciale della Regione Puglia si at ene alle regole della Legge 150/2000 per la semplif cazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cit adini alla comprensione degli at della Pubblica Amministrazione. Tut i redat ori e gli Ent inserzionist sono tenut ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei t toli di testa dei provvedimento ”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolament regionali

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 26

“Nuova disciplina in materia di t rocini extracurriculari” 4

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 27

“Modif che alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incent vazione alla transizione energet ca)” 20

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 28

“Modif che alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e f liere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse” 22

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 2023, n. 11

“Regolamento di modif ca del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avocat dell’Avvocatura regionale, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convert to con modif cazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)” 28

PARTE SECONDA

At regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 novembre 2023, n. 2061

POC PUGLIA 2014/2020 - CUP: B32J23000810001 - Avviso Pubblico n.1/POC/2023 “PASS LAUREATI 2023 - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA”: Riapertura dello sportello per la presentazione telemat ca delle istanze di candidatura con contestuale Disposizione di Accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1537 del 06/11/2023 e Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata - (VIN) - Precisazione in ordine agli A.D. n.1578 del 27/09/2023 e n.1652 del 06/10/2023 29

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 13 novembre 2023, n. 139

Determinazione dirigenziale 009/127/2023 “PTTA: Asse 2 Linea E. Nuovi proget . DGR 1259/2023 Avviso pubblico per la realizzazione di intervent localizat in aree naturali protet e regionali e/o sit della Rete Natura 2000 f nalizat al mantenimento e riprist no di habitat comunitari def nit dal PAF approvato con DGR 1887/2021. Approvazione, indizione e prenotazione impegno di spesa.”: RETTIFICA E PROROGA TERMINI. 35

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 26

“Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Finalità e ambito di applicazione**

1. La presente legge disciplina i tirocini quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i tirocini comunque denominati e, in particolare, quelli formativi e di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo, compresi inoltre quelli finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
 - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, in quanto esperienze formative previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
 - b) i periodi di pratica professionale e i tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini rivolti a soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i quali trovano applicazione le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica approvate in Conferenza Stato-Regioni del 5 agosto 2014.
4. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia. Nel caso in cui, il soggetto ospitante, pubblico o privato, abbia sedi dislocate in più regioni, può avvalersi della facoltà di applicare la normativa della Regione o Provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del tirocinio, sia in termini di finalità sia in termini di modalità organizzative. La convenzione di tirocinio indica la normativa applicabile se diversa da quella contenuta nella presente legge. In assenza di tale indicazione, il tirocinio si intende assoggettato alla presente disciplina. Resta fermo, in ogni caso, quanto sancito dall'articolo 2, comma 5 ter, del decreto-legge 28 giugno

2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in tema di accentramento delle comunicazioni obbligatorie ex articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 2 **Destinatari**

1. I tirocini sono rivolti a persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e che appartengano a una delle categorie di seguito riportate:

- a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015;
- d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro);
- e) persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione temporanea; titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale, calamità, atti di particolare valore civile, e per "casi speciali" di protezione sociale, violenza domestica e particolare sfruttamento lavorativo ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI);
- f) persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- g) persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e/o riabilitazione di cui all'articolo 1, comma 2 e alle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione approvate in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015;
- h) persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.

Art. 3 **Durata e impegno orario**

1. La durata del tirocinio è definita all'interno del Progetto formativo individuale (PFI) e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti minimi e massimi stabiliti nella presente disposizione.

2. I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi. Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è ridotta a un mese.
3. I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovo, è elevabile fino a dodici mesi qualora l'integrazione del PFI, ai sensi dei commi 7 e 8, sia stata preventivamente verificata e validata da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente, oppure da parte di un ente bilaterale costituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Nel caso di tirocini a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del tirocinio non può essere superiore al periodo residuo di sospensione dell'attività lavorativa.
5. La durata massima dei tirocini è inoltre elevata fino a dodici mesi laddove i destinatari siano persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. 381/1991, oppure le altre persone indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e); è elevata fino a ventiquattro mesi laddove siano rivolti a persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della l. 68/1999, oppure nel caso in cui si tratti di percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali proroghe e rinnovo. Per i soli tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, è ammessa la ripetizione dell'esperienza formativa previa attestazione da parte dei competenti servizi.
6. Nel caso di tirocini estivi rivolti a studenti, promossi dai servizi per l'impiego e svolti durante le vacanze estive nel periodo di sospensione degli studi, la durata minima non può essere inferiore a quattordici giorni e quella massima non può essere superiore a tre mesi, proroghe comprese.
7. La proroga è adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contiene una integrazione dei contenuti del PFI. La richiesta di proroga è preventivamente accettata dal tirocinante e trasmessa al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della data di scadenza prevista, ai fini della valutazione ed eventuale autorizzazione da parte dello stesso soggetto promotore. Fermo restando l'obbligo della comunicazione obbligatoria telematica nei termini e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, la proroga è comunicata per iscritto al tirocinante e all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente.
8. Il tirocinio può essere rinnovato una sola volta, ferma restando la durata massima di cui ai commi 3, 4 e 5. In caso di rinnovo di un tirocinio, nel nuovo PFI è indicata l'integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente maturate, nella medesima area professionale o di differenti competenze in altra area professionale del medesimo settore.
9. La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all'orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. L'impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna, a meno che la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È vietata l'attività formativa in fascia oraria notturna come definita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, vale a dire la fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
10. Il limite di impegno orario settimanale è rispettato anche nel caso in cui siano svolti contemporaneamente più tirocini. Il numero delle ore giornaliere e settimanali è indicato nel PFI.
11. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, tali intendendosi quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel PFI, oppure negli altri casi di documentata e oggettiva impossibilità

delle parti di garantire lo svolgimento dell'attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi. La sospensione è comunicata al soggetto promotore e al trascinante entro il termine di cinque giorni dall'evento.

12. Quando il periodo di sospensione si protragga per una durata pari o superiore al 50 per cento di quella prevista per il trascinio, quest'ultimo si intende interrotto. È fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di proseguire comunque il trascinio oltre tale termine, purché ne venga data tempestiva comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole alla prosecuzione.

13. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del trascinio secondo i limiti massimi e minimi indicati ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e non dà diritto alla percezione dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 10.

14. Il trascinio può essere interrotto da parte del trascinante con comunicazione scritta motivata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

15. Il trascinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, oppure in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

16. Il trascinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI, anche con riferimento alla durata del periodo di sospensione di cui ai commi 11 e 12.

17. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore, in caso di interruzione del trascinio per i motivi di cui ai commi 15 e 16, sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al trascinante.

Art. 4

Soggetti promotori

1. L'attivazione di trascinii può essere promossa dai soggetti di seguito indicati:
 - a) Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) e i Centri per l'impiego competenti per territorio;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e istituti di alta formazione artistica e musicale;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
 - e) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia), ivi compresi gli enti locali;
 - f) soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e della deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2012, n. 195;
 - g) soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h), del d.lgs. 150/2015, oppure accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 150/2015;
 - h) comunità terapeutiche e cooperative sociali purché iscritte negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - i) i Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale oppure quelli delle altre amministrazioni centrali o regionali in materia di sanità e giustizia, limitatamente ai trascinii finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, e delle persone disabili;
 - j) ANPAL;
 - k) enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.lgs. 276/2003, costituiti tra associazioni

territoriali delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che abbiano almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.

2. I soggetti promotori di cui alle lettere a), b), c), e d) sono abilitati a promuovere tirocini in mobilità interregionale presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale. In tal caso, la disciplina applicabile è quella prevista dalla legge della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, nell'ambito di specifici accordi con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini avvalendosi, oltre che dei soggetti promotori di cui al comma 1, anche dell'apporto dei propri enti in house.
4. Il soggetto promotore non può, in relazione al medesimo tirocinio, coincidere con il soggetto ospitante.
5. La Regione promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.

Art. 5

Soggetti ospitanti, limiti numerici e premialità

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio, che abbia la sede legale o una sede operativa nel territorio regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attivazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - b) garantire l'applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - c) essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
 - d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
 - e) non avere in corso, all'interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all'interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel predetto divieto l'ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;
 - f) salva l'ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all'interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggetto nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo. Rientra nel predetto divieto l'ipotesi di licenziamento per fine appalto, salvo che, in forza di accordo sindacale, di norma di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola prevista all'interno dello stesso contratto di appalto, l'appaltatore subentrante non abbia provveduto a riassumere tutto il personale in forza al momento del subentro.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) devono essere posseduti al momento dell'attivazione del tirocinio ed essere conservati per l'intera durata del percorso formativo.
3. Quando il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione, la selezione dei tirocinanti è effettuata attraverso procedure di evidenza pubblica ispirate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere.

4. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare contemporaneamente i tirocinanti all'interno di ciascuna unità operativa nel rispetto delle quote di contingentamento di seguito indicate:
- un tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti;
 - fino a due tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e ventisei;
 - un numero di tirocinanti corrispondente a non più del 10 per cento dei dipendenti nelle unità operative che contano più di ventisei dipendenti: è consentito l'arrotondamento all'unità superiore.
5. Laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere, oppure sia un'impresa artigiana esercente una attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3 (Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese - Regolamento attuativo) e il tutor aziendale individuato risulta in possesso della qualifica di Maestro Artigiano ai sensi della legge regionale 19 giugno 2018, n. 26 (Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola"), la quota di cui alla lettera a) del comma 4 è incrementata a due tirocinanti e quella di cui alla lettera b) è incrementata a tre tirocinanti.
6. Ai fini del computo, si tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Sono esclusi dalla base di calcolo gli apprendisti.
7. Oltre alla quota di contingentamento di cui al comma 4, lettera c), i soggetti ospitanti possono assumere ulteriori tirocinanti solo nel caso in cui abbiano proceduto all'assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Nel caso in cui si tratti di contratto a tempo parziale, la riduzione dell'orario di lavoro non deve essere superiore al 50 per cento delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:
- un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti assunti nei ventiquattro mesi precedenti;
 - due tirocinanti se è stato assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti assunti nei ventiquattro mesi precedenti;
 - tre tirocinanti se è stato assunto almeno il 75 per cento dei tirocinanti assunti nei ventiquattro mesi precedenti;
 - quattro tirocinanti se è stato assunto almeno il 100 per cento dei tirocinanti assunti nei ventiquattro mesi precedenti.
8. I soggetti ospitanti possono assumere ulteriori tirocinanti, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 4, lettere a) e b) e comma 5, nel caso in cui abbiano proceduto all'assunzione di uno o più tirocinanti con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Nel caso di assunzione con contratto a tempo parziale, la riduzione dell'orario di lavoro non deve essere superiore al 50 per cento delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante. Tale deroga è ammessa nei limiti e alle condizioni di seguito indicate:
- un tirocinio se è stato assunto almeno il 50 per cento dei tirocinanti assunti nei ventiquattro mesi precedenti;
 - due tirocinanti se è stato assunto almeno il 100 per cento dei tirocinanti assunti nei ventiquattro mesi precedenti.
9. Non concorrono alla determinazione delle quote di contingentamento di cui ai commi 4 e 5 i tirocinanti assunti ai sensi dei commi 7 e 8, i tirocinanti curricolari e i tirocinanti assunti in favore di persone che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della presente legge.
10. Se il soggetto ospitante è una pubblica amministrazione l'attivazione di percorsi formativi di tirocinio è subordinata alla disponibilità di risorse entro i limiti della spesa consentita per finalità formative.

Art. 6

Condizioni di attivazione del tirocinio

1. L'attivazione del tirocinio extracurricolare non è consentita:
 - a) per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante;
 - b) per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all'assunzione, anche a termine, di lavoratori subordinati;
 - c) per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2. Salvo i casi di tirocinio attivato a favore di soggetti disabili o svantaggiati, oppure del tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.
3. È fatto divieto di attivare in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate tirocini extracurricolari per attività riservate alla professione.
4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (subordinata e non) nei ventiquattro mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo. Fa eccezione l'ipotesi in cui, nei sei mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo, il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi.
5. In ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità operative diverse, fatta salva l'ipotesi del rinnovo di cui all'articolo 3, comma 8, nonché la ripetibilità della esperienza formativa prevista dall'articolo 3, comma 5, per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.
6. Si può svolgere un tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti di orario di cui al d.lgs. 66/2003.

Art. 7

Modalità di attivazione del tirocinio

1. I tirocini sono attivati sulla base di un'apposita convenzione che definisce gli obblighi a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante e di uno specifico PFI, che definisce gli obiettivi formativi e individua le modalità, anche a distanza o miste, di attivazione del percorso formativo. Lo svolgimento di tirocini in modalità a distanza o mista è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 16 della l.r. 29/2018.
2. La convenzione è stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante sulla base dei modelli definiti e resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale dell'ente dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro. Con la convenzione sono definiti:
 - a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b) le modalità di attivazione del tirocinio;
 - c) il monitoraggio della sua attivazione;
 - d) le modalità di valutazione e di attestazione degli apprendimenti, secondo standard comuni di validazione degli apprendimenti conseguiti;

- e) la decorrenza e la durata del tirocinio e della convenzione.
3. Le convenzioni hanno una durata massima non superiore a ventiquattro mesi. Il soggetto promotore può attivare più tirocini con uno stesso soggetto ospitante sottoscrivendo un'unica convenzione.
4. Possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative del settore o del territorio interessato, allo scopo di realizzare esperienze di tirocinio presso una pluralità di datori di lavoro.
5. Alla convenzione è allegato un PFI per ciascun tirocinante, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto è, altresì, sottoscritto per accettazione dal tirocinante e, se minore di età, dal legale rappresentante, nonché dai tutor designati per le attività didattico-organizzative e di accompagnamento e supervisione.
6. Il PFI, redatto sulla base del modello definito e reso disponibile in formato editabile sul sito istituzionale dell'ente dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro contiene:
- l'anagrafica dei soggetti coinvolti: ossia i dati identificativi del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto ospitante, del tirocinante, la situazione socio-occupazionale del tirocinante con riferimento alle categorie elencate nell'articolo 2;
 - gli elementi identificativi del contesto organizzativo e del progetto di tirocinio: il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), le conoscenze e competenze possedute in entrata dal tirocinante, il profilo professionale del tutor del soggetto ospitante (ed eventuale sua qualifica come Maestro Artigiano), la sede prevalente di svolgimento, il numero dei lavoratori computabili presenti presso la sede di svolgimento del tirocinio e il numero di tirocini in corso presso la sede operativa, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, la durata e periodo di svolgimento, l'articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio, i sussidi didattici, le metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e finali, l'importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione ed eventuali rimborsi per spese sostenute, le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le Aree di attività (ADA) contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, laddove possibile con riferimento ai profili professionali del Repertorio regionale;
 - i diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore.
7. Se il destinatario del tirocinio è un soggetto disabili o in condizioni di svantaggio sociale, gli obiettivi formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento tengono conto della specifica condizione di disabilità o di svantaggio sociale in cui versa il destinatario.
8. Eventuali variazioni al progetto formativo originariamente definito (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.), oppure l'integrazione dei suoi contenuti sono preventivamente concordate per iscritto tra soggetto promotore e soggetto ospitante e sono comunicate al tirocinante. Le variazioni e integrazioni costituiscono parte integrante del progetto PFI.
9. Il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia: di comunicazioni obbligatorie telematiche ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, comprensiva della copertura per le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'unità operativa del soggetto ospitante rientranti nel piano formativo individuale. La comunicazione obbligatoria telematica è, inoltre, effettuata nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso, nonché in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio.

10. In deroga a quanto disposto dal comma 9, la convenzione può prevedere che gli obblighi assicurativi siano assolti dal soggetto promotore. Resta ferma la possibilità per la Regione di prevedere, nell'ambito di specifici avvisi e iniziative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di genere, che i costi relativi alle coperture assicurative siano a carico del bilancio regionale o del soggetto terzo che attua l'iniziativa.

11. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente, il soggetto promotore del tirocinio assolve l'obbligo di trasmettere la convenzione, il PFI e ogni altra documentazione prevista dalla presente disciplina, attraverso il Sistema informativo lavoro regionale o altra piattaforma regionale resa perciò disponibile. Nel rispetto degli obblighi di transizione al digitale previsti dalla vigente normativa, tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente disciplina sono assolti esclusivamente con modalità telematiche.

Art. 8

Obblighi delle parti

1. Il soggetto promotore svolge un'azione di presidio e monitoraggio ed è il garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità definite dal progetto.

2. In particolare, è compito del soggetto promotore:

- a) favorire l'attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative, anche per il tramite del tutor designato;
- b) fornire una informativa sia in fase preventiva che in fase attuativa della disciplina che regola l'istituto e a cui il soggetto ospitante e il tirocinante devono attenersi;
- c) predisporre il PFI e provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante;
- d) verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1 e le dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5;
- e) accertare le condizioni per l'applicazione della ulteriore quota di contingentamento di cui all'articolo 5, commi 7 e 8;
- f) verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale;
- g) trasmettere all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun PFI, nonché la comunicazione della proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFI;
- h) trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali di categoria, i dati, in forma anonima e aggregata, relativi ai tirocinanti (settimane di attività, profilo professionale, condizione socio-occupazionale del tirocinante, durata);
- i) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione, degli obiettivi contenuti nel piano formativo individuale e delle modalità attuative del tirocinio;
- j) comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente i casi di violazione di cui all'articolo 14;
- k) segnalare ai servizi ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo o incompatibili con la finalità formativa sottesa al tirocinio;
- l) provvedere al rilascio dell'attestazione finale delle competenze acquisite;
- m) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocinanti.

3. Il soggetto ospitante ha il compito di:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla stesura del progetto formativo individuale;
 - b) effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e quelle riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'articolo 3, comma 11 (es. maternità, infortuni, malattia, ecc.), dandone contestualmente notizia al soggetto promotore;
 - c) designare il tutor con funzioni di accompagnamento e supervisione del tirocinante;
 - d) assicurare idonea informazione alle RSA/RSU o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga o rinnovo del tirocinio;
 - e) fornire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione e formazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, nonché sui regolamenti aziendali, ove esistenti;
 - f) mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e la strumentazione idonee per partecipare alle attività formative;
 - g) segnalare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) e la conseguente interruzione del tirocinio;
 - h) collaborare, per il tramite del tutor designato, alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale.
4. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante svolgono le funzioni di cui ai commi 2 e 3 anche per il tramite dei rispettivi tutor.
5. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro. È tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi di riservatezza e segretezza per quanto attiene ai dati e informazioni riguardanti i prodotti, i procedimenti amministrativi e i processi organizzativi e produttivi di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attivazione del progetto formativo.

Art. 9 **Tutorato**

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante procedono, rispettivamente, alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con compiti di accompagnamento e supervisione continua e costante del tirocinante.
2. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo, nonché per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.
3. Il tutor designato dal soggetto promotore ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l'esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor responsabile didattico-organizzativo:
 - a) elaborare il PFI in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante;
 - b) coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo

di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;

- d) acquisire dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento a una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- e) formare e tenere un dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, e predisporre l'attestazione finale di cui all'articolo 11.

4. Il tutor responsabile didattico-organizzativo può seguire contemporaneamente fino a un massimo di ventisei tirocinanti, purché risultino compatibili con l'organizzazione interna del soggetto promotore e tale da garantire la correttezza della gestione del tirocinio. A tal fine non si computano i tirocinanti a oggetto i profili professionali e le finalità formative equivalenti presso il medesimo soggetto ospitante. La Regione Puglia può prevedere specifiche limitazioni a tale numero in relazione ai tirocinanti finanziati tramite propri avvisi pubblici.

5. Il tutor designato dal soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio. A tal fine, spetta al tutor del soggetto ospitante:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, definendo inoltre le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante, accompagnando il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitorando l'andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate con il tutor del soggetto promotore;
- c) tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, il registro delle presenze e il diario delle attività formative, di cui non è richiesta validazione;
- d) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore;
- e) collaborare attivamente con il tutor didattico-organizzativo alla composizione del dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.

6. Il tutor del soggetto ospitante può seguire contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti. Il tutor del soggetto ospitante è individuato tra dipendenti in possesso di adeguate esperienze e competenze professionali che siano coerenti con il PFI e idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; quando il tirocinante sia una persona in condizione di disabilità e di svantaggio sociale è richiesto inoltre il possesso delle ulteriori specifiche competenze del caso. Quando il soggetto ospitante è privo di dipendenti, fermo restando il possesso di adeguate competenze professionali, il tutor coincide con il titolare dell'impresa o un amministratore, un socio o un familiare coadiuvante. In caso di assenza prolungata del tutor per almeno quindici giorni solari consecutivi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione è formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Art. 10

Indennità di partecipazione

1. Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di euro seicento per i primi sei mesi e di euro settecento oltre i sei mesi. Qualora l'impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al 70 per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante di cui all'articolo 3, comma 9, l'importo dell'indennità di

partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore a euro trecento mensili.

2. Per i tirocinanti finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, l'indennità di cui al comma 1, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, potrà essere determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno. Nell'ambito dei medesimi tirocinanti, l'indennità è corrisposta dall'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante o da altro soggetto espressamente individuato in sede di sottoscrizione della convenzione o nell'ambito di specifiche normative o di specifici progetti nazionali e regionali.

3. Quando l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70 per cento su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50 per cento, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta nella misura del 50 per cento, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese previsti dal progetto formativo e già erogati. Quando l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50 per cento su base mensile l'indennità di cui al comma 1 non è dovuta, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese previsti dal progetto formativo e già erogati.

4. L'indennità non è dovuta nei periodi di documentata sospensione del tirocinio.

5. Nel caso di tirocinanti in favore di lavoratori sospesi che siano percettori di forme di sostegno al reddito in misura almeno pari all'importo minimo di cui al comma 1 l'indennità di partecipazione non è dovuta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. In caso contrario, essa è dovuta a integrazione del sostegno al reddito percepito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 1. È fatto salvo il diritto del tirocinante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite all'interno del progetto formativo.

6. Nel caso di tirocinanti in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro i soggetti ospitati possono erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite all'interno del progetto formativo.

7. L'obbligo di erogare l'indennità di partecipazione grava, di norma, sul soggetto ospitante; in sede di convenzione, le parti possono stabilire che tale obbligo sia posto a carico del soggetto promotore. Resta ferma la possibilità di prevedere, nell'ambito di specifici programmi o avvisi pubblici, che l'indennità di tirocinio sia corrisposta, in tutto o in parte, da un soggetto terzo che attua l'iniziativa.

8. La Regione può autorizzare eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità per i tirocinanti finalizzati a garantire l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.

9. Dal punto di vista fiscale, l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è assimilata al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi). Lo svolgimento del tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante non essendo la partecipazione al tirocinio configurabile come attività lavorativa.

Art. 11

Dossier individuale e attività svolta

1. Il dossier individuale, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari, raccoglie informazioni e documenti utili per monitorare in itinere l'esperienza di tirocinio. È formato e compilato dal tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, e a conclusione del tirocinio è conservato agli atti del soggetto promotore.

2. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del dossier individuale, il soggetto promotore rilascia al

Il titolare dell'attestazione finale firmata anche dal soggetto ospitante. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il titolare deve avere partecipato almeno al 70 per cento della durata prevista nel PFI.

3. L'attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori economico professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e riporta l'esito della valutazione conseguita, se prevista.

4. Il dossier individuale e l'attestazione finale, da redigersi secondo lo schema adottato d'intesa tra le Sezioni regionali competenti in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale, costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), organizzato nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici territoriali e con specifico riguardo alle qualificazioni e alle competenze di rispettiva pertinenza ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

5. Il PFI, il dossier individuale e l'attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

Art. 12

Monitoraggio e controlli

1. La Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, anche avvalendosi dell'ARPAL e dei Centri per l'impiego, assicura le attività di informazione, la verifica dei requisiti di accesso dei titolari, il monitoraggio in itinere del percorso e la valutazione degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. Ciascun soggetto promotore, con cadenza semestrale, redige e trasmette alla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro un rapporto di analisi dei tirocini promossi e dei risultati conseguiti, anche in termini di inserimento o reinserimento lavorativo. Il rapporto è pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Sulla base delle attività di monitoraggio e delle relazioni semestrali dei soggetti promotori, la Regione Puglia, per il tramite della Sezione competente in materia di politiche del lavoro, predispone un report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini. Il report è trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e all'ANPAL, ai fini della elaborazione del report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dello strumento del tirocinio a livello centrale in coerenza con il quadro delle attività previste dal d.lgs. 150/2015.

3. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione sono rilevati gli eventuali elementi distortivi riscontrati nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:

- a) reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione;
- b) cessazioni anomale;
- c) attività svolta non conforme al PFI;
- d) impiego di titolari per sostituire personale sospeso e/o licenziato;
- e) incidenza dei tirocini non conformi attuati da uno stesso promotore;
- f) concentrazione dell'attuazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

4. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo previste dalla normativa vigente in ordine alla corretta qualificazione delle esperienze di tirocinio, e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonché quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della presente legge, la Regione Puglia, per il tramite di ARPAL Puglia e dei Centri per l'impiego, promuove il corretto utilizzo dei tirocini e previene forme di abuso anche mediante la stipula

di appositi protocolli con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale.

Art. 13

Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto promotore

1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocinanti nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento di interdizione adottato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni:

- a) assenza di una o entrambe le coperture assicurative previste dall'articolo 7, comma 9, che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
- b) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'articolo 1 del d.lgs. 76/2015, oppure con persone diverse da quelle elencate all'articolo 2;
- c) omessa individuazione del tutor didattico-organizzatore dell'attività o violazione del numero massimo di tirocinanti che quest'ultimo può accompagnare;
- d) attivazione di un tirocinio in violazione delle quote di contingentamento di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8, ivi inclusa la violazione sulla determinazione delle dimensioni aziendali di cui all'articolo 5, comma 6;
- e) attivazione di un tirocinio in violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, come risultanti dal progetto formativo;
- f) violazione dell'obbligo di erogare l'indennità di partecipazione di cui all'articolo 10 che la convenzione di tirocinio abbia espressamente posto a suo carico;
- g) inadempienza ai compiti richiesti al soggetto promotore e al relativo tutor didattico-organizzatore.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) non sono sanabili e determinano la immediata interruzione dei tirocinanti, fatta salva gli effetti pregressi. Resta salvo il diritto del tirocinante a percepire l'indennità di partecipazione spettante fino alla data di interruzione del tirocinio.

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) non danno luogo all'applicazione della sanzione e interruzione del tirocinio, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, se il soggetto promotore, a seguito della contestazione da parte della Struttura regionale competente della violazione commessa e invito alla regolarizzazione, provvede alla tempestiva regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante, quando necessario.

4. Se l'invito alla regolarizzazione resta disatteso, oppure quando la violazione non è sanabile, il dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro interviene per la interruzione del tirocinio a far data dalla contestazione della violazione e adotta il provvedimento di interdizione di cui al comma 1.

5. Sono inoltre sanabili le violazioni non ricomprese al comma 3, se la durata residua del tirocinio consente comunque il ripristino delle condizioni violate.

6. Nei casi di recidiva, verificatisi nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, è fatto divieto di attivare nuovi tirocinanti per una durata di diciotto mesi. Nel caso di successive violazioni compiute nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, la misura sanzionatoria ha una durata di ventiquattro mesi.

Art. 14

Sanzioni applicabili nei confronti del soggetto ospitante

1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocinanti nei successivi dodici mesi alla notifica

del provvedimento di interdizione adottato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro al ricorrere di una delle seguenti violazioni:

- a) mancata assicurazione del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, che la convenzione di lavoro abbia espressamente posto a suo carico;
- b) riqualificazione del lavoratore in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché dall'Autorità giudiziaria;
- c) attivazione del lavoratore con un soggetto promotore non tollerato diverso da quelli indicati all'articolo 4, commi 1 e 3;
- d) svolgimento di un lavoro in assenza di convenzione e di PFI;
- e) violazione del divieto di attivazione del lavoratore ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2;
- f) violazione del divieto di attivazione del lavoratore in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività riservate alla professione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
- g) violazione del divieto di attivare lavoratori in una delle ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4;
- h) violazione del divieto di realizzare più di un lavoro con il medesimo lavoratore, di cui all'articolo 6, comma 5;
- i) mancata individuazione del tutor aziendale e violazione del limite di lavoratori che quest può accompagnare;
- j) mancato possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 5, comma 1, ivi inclusa la mancata tempestiva segnalazione in caso di perdita dei requisiti;
- k) mancato rispetto delle quote di contingimento di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 7 e 8, ivi inclusa la violazione sulla determinazione delle dimensioni aziendali di cui all'articolo 5, comma 6;
- l) violazione dei limiti di durata minima e massima di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- m) svolgimento del lavoro in violazione degli obiettivi formativi stabiliti nel progetto individuale;
- n) violazione dell'obbligo di fornire al lavoratore una adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) inadempienza ai compiti richiesti al soggetto ospitante e al tutor aziendale;
- p) violazione dell'obbligo di erogare l'indennità di partecipazione, di cui all'articolo 10, che la convenzione di lavoro abbia espressamente posto a suo carico.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere da a) a k), determinano la immediata interruzione dei lavori, fatti salvi gli effetti pregressi. Resta salvo il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di partecipazione spettante fino alla data di interruzione del lavoro.

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettere l), qualora al momento dell'accertamento la durata massima non sia stata superata, lettere m), n) e o), tenuto conto della fase di attivazione del percorso formativo e lettera p), non danno luogo all'applicazione della sanzione e interruzione del lavoro, se il soggetto promotore, a seguito della contestazione da parte della struttura regionale competente della violazione commessa, provvede alla tempestiva regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante, ove ciò sia necessario.

4. Se l'invito alla regolarizzazione sanabile resta disatteso e nelle ipotesi in cui la violazione non è sanabile, il dirigente della competente Struttura regionale in materia di politiche del lavoro interdice il lavoro a far data dalla contestazione della violazione e adotta il provvedimento di interdizione di cui al comma 1.

5. Sono inoltre sanabili le violazioni non ricomprese al comma 3, qualora la durata residua del lavoro consente comunque il ripristino delle condizioni violate.

6. Nei casi di recidiva, verificatisi nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, è fatto divieto di attivare nuovi lavoratori per una durata di diciotto mesi. Nel caso di successive violazioni compiute

nell'arco di vent quat ro mesi dal termine della seconda interdizione, la misura sanzionatoria ha una durata di vent quat ro mesi.

Art. 15

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le seguent disposizioni:
 - a) la legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi format vi diret all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro);
 - b) il regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni concernent l'at vazione di t rocini diret all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro);
 - c) l'art ccolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgent in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, polit che sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse).
2. I t rocini per i quali è stata ef et uata la comunicazione obbligatoria telemat ca di cui all'art ccolo 9 bis, comma 2, del d.l. 510/1996, convert to con modif cazioni dalla l. 608/1996, prima della data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinat dalla l.r. 23/2013 e dal r.r. 3/2014 f no alla scadenza indicata nel proget o format vo individuale, compresa l'eventuale proroga.
3. Gli avvisi pubblici, già pubblicat alla data di entrata in vigore della presente legge, avent a ogget o una misura di t rocino di cui alla presente disciplina, restano regolat dalla l.r. 23/2013 e dal r.r. 3/2014 f no alla loro naturale scadenza.
4. Le convenzioni sot oscrite prima della data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alla nuova disciplina prima dell'avvio dei t rocini in esse previst .
5. Nel rispet o delle norme generali regolatrici della materia, la Giunta regionale è autorizzata a integrare o aggiornare la presente disciplina dei t rocini a eventuali successive novelle o intervent regolatori in materia, previo esame da parte della Commissione regionale per le polit che del lavoro di cui all'art ccolo 16 della l.r. 29/2018.

Art. 16

Clausola di invarianza

1. Dall'at uazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della fnanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollet no Uf ciale della Regione Puglia ai sensi e per gli ef et dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fat o obbligo a chiunque spet di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addi 10 novembre 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 28/2022

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “sono dovute” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere previste”;
 - b) le parole: “a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, anche alimentate con combustibili di natura fossile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della l. 239/2004”.
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 28/2022, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”;
 - b) dopo le parole: “sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati,” sono aggiunte le seguenti: “in sede di conferenza di servizi,”;
 - c) dopo le parole: “ambientale e territoriale” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto degli obiettivi previsti dalla l. 239/2004”;
 - d) le parole “i seguenti obiettivi” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti finalità”.
3. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 28/2022, le parole: “indennizzo anche a titolo di” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2022

1. All'articolo 2 della l.r. 28/2022, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “è disposta per ogni impianto o infrastruttura, nella misura del 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei venditori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas presenti, anche in esercizio, sul territorio pugliese.” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei venditori

- e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese.”;
- b) al comma 3, le parole: “La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni.” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’ambito delle forme di collaborazione previste o consentite dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale si avvale, ove possibile e previo eventuale accordo, del supporto dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni.”.
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo.”.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 novembre 2023

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2023, n. 28

“Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1

Art. 1

Modifica all'articolo 4 della l.r. 1/2023

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse), è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 1/2023

1. All'articolo 6 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera c) del comma 1, le parole: “non rientranti nella casistica prevista nell'articolo 4, comma 2 e nell'articolo 5” sono soppresse;
 - alla lettera b) del comma 2, le parole: “le superfici destinate a” sono sostituite dalla seguente: “i”.

Art. 3

Modifica all'articolo 11 della l.r. 1/2023

1. Al comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 1/2023, le parole: “massima di dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “minima di dieci anni e massima di vent'anni”.

Art. 4

Modifica all'articolo 12 della l.r. 1/2023

1. Alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 1/2023, le parole: “la trasformazione del bosco e gli interventi di natura compensativa di cui all'articolo 21,” sono soppresse.

Art. 5**Modifica all'articolo 19 della l.r. 1/2023**

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 1/2023, sono aggiunte le parole: ", fermo restando il disposto dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004."

Art. 6**Modifica all'articolo 21 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 9 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023, dopo le parole: "di qualunque natura e fonte" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che i medesimi interventi siano realizzati da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico."

Art. 7**Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è abrogata;
 - b) la lettera c) è abrogata.
2. Al comma 9 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023, dopo le parole: "difesa civile" sono aggiunte le seguenti: ", in base ad accordi di programma."

Art. 8**Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2023**

1. All'articolo 25 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, dopo le parole: "di interfaccia" sono inserite le seguenti: ", è redatto in conformità all'articolo 3, comma 3, della l. 353/2000";
 - b) al comma 4, le parole: "può annualmente aggiornarlo o integrarlo" sono sostituite dalle seguenti: "lo revisiona annualmente".

Art. 9**Modifiche all'articolo 26 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 1/2023, le parole: "e le forze dell'ordine" sono soppresse.
2. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 1/2023, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera c), la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci";
 - b) la lettera f) è abrogata.

Art. 10**Modifica all'articolo 34 della l.r. 1/2023**

1. Al comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 1/2023, le parole: "e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente" sono soppresse.

Art. 11**Modifiche all'articolo 43 della l.r. 1/2023**

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 1/2023, è abrogato.

Art. 12**Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2023**

1. Le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 1/2023, sono abrogate.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 1/2023, sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto nell'articolo 21 è abrogato il regolamento regionale 12 novembre 2013, n. 21 (Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 – Trasformazione boschiva con compensazione), a eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 4, che sono abrogate con effetto immediato.
2 ter. Alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto nell'articolo 34 sono abrogati il regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 (Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive) ed il regolamento regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 - Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive).".

CAPO II**Disposizioni diverse****Art. 13****Modifiche all'articolo 44 della l.r. 32/2022**

1. All'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: "è concesso" sono inserite le seguenti: "dai Comuni";
 - b) al comma 3 le parole: "per l'accesso al contributo" sono sostituite dalle seguenti: "per il riparto ai Comuni del finanziamento per le finalità".

Art. 14**Modifica all'articolo 3 della l.r. 2/2023**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2023, n. 2 (Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) è sostituito dal seguente:
"4. Il modello di educazione in natura per gli agrinido e gli agriasilo opera, inoltre, in conformità e nel rispetto della normativa statale concernente il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al d.lgs. 65/2017 e, in particolare, delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione".

Art. 15**Modifica all'articolo 1 della l.r. 24/2023**

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 24 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Disposizioni in materia di assunzioni)

1. Le Agenzie regionali, nello svolgimento della procedura assunzionale, attingono, nel caso di uguali figure professionali, dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate, fatte salve le procedure in corso e le graduatorie vigenti presso le suddette amministrazioni.

2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) possono attingere dalle graduatorie della Regione Puglia definitivamente approvate previa convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e l'Ente richiedente l'utilizzo.

3. Il personale assunto presso i Comuni, attingendo alle graduatorie messe a disposizione dalla Giunta regionale, resta in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni comunali stesse."

Art. 16**Modifica all'articolo 4 della l.r. 9/2022**

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2022, n. 9 (XI legislatura - 9° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) e all'articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "e 2024" riportate in tutto il comma 2, sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente:

"2 bis. Al fine di potenziare le attività di cui al comma 1, limitatamente all'anno 2023, è trasferita, nell'ambito della missione 16, programma 01, titolo 01, la somma di euro 800mila, per il finanziamento delle spese di personale riferite alle nuove assunzioni dell'ARIF a tempo determinato. Detta spesa è compresa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), della Regione per il medesimo anno 2023."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 novembre 2023

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Alla guida delle variazioni del bilancio riportando i dati d'incremento del Tesoro
 N. Protocollo: CON/2023/171 Tipo: Bolletto DBL
 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste
 e fibre forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse"

Allegato A.2.1 al D.G.R. 131/2021

SPESA

MISURAZIONE, ATTIVITÀ, PROIEZIONE, TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE	
MISURAZIONE	16 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			0,00	0,00	
Programma	5			0,00	0,00	
Totale Programma	5			0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	9			0,00	0,00	
MISURAZIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	
Programma	1			0,00	0,00	
Totale Programma	1			0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	16			0,00	0,00	
MISURAZIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00	0,00	
Programma	1			0,00	0,00	
Totale Programma	1			0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	16			0,00	0,00	

(*) La contabilizzazione della spesa può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

Elaborato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT



REGIONE PUGLIA

Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1105/2011
 N. Protocollo COGREG/2011/1105
 "Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2013, n. 1 (Legge in materia di fermate e itinerari forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse"

ATTIVITÀ, SUBCATEGORIA, TITOLO	SPESE	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN CORSO		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN CORSO	
		PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO IN CORSO
TOTALE ABBIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00	0,00	0,00

(*) La costituzione della rubrica può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di competenza di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

REGOLAMENTO REGIONALE 10 novembre 2023, n. 11

"Regolamento di modifica del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 (Disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1451 DEL 23/10/2023 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5)

1. L'articolo 6 del Regolamento Regionale 6 marzo 2017, n. 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 6 (Avvocato Coordinatore e Dirigenti legali)

1. L'Avvocato Coordinatore e i Dirigenti legali partecipano alla ripartizione dei compensi professionali oggetto del presente regolamento per i soli giudizi in cui risultano direttamente officiati della rappresentanza e difesa della Regione Puglia, nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 5, nel rispetto dei tetti stabiliti dalla normativa vigente al momento della maturazione del diritto."

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 novembre 2023

EMILIANO

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 13 novembre 2023, n. 2061
POC PUGLIA 2014/2020 - CUP: B32J23000810001 - Avviso Pubblico n. 1/POC/2023 "PASS LAUREATI 2023 - VOUCHER PER LA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA": Riapertura dello sportello per la presentazione telematica delle istanze di candidatura con contestuale Disposizione di Accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1537 del 06/11/2023 e Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata - (VIN) - Precisazione in ordine agli A.D. n. 1578 del 27/09/2023 e n. 1652 del 06/10/2023.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vist gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Vist gli art. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informativi;

Visto il D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

Vist gli art. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021;

Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che ha attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;

Visto l'AD n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha approvato la definizione articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;

Visto l'AD n. 503 del 16/05/2019 quale atto di conferimento d'ufficio all'Avv. Christian Cavallo dell'incarico di Responsabile delle Sub-Azioni 10.4.a/b/c/d, in seguito ratificato con AD n. 4 del 16/01/20e 707 del 05/05/22;

Visto l'AD n. 401 del 28/03/2023 quale atto di conferimento al funzionario Claudio Frascerra dell'incarico di P.O. di Supporto alla Sub-Azione 10.4 "Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria";

Vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 quale atto di nomina dell'Avv. Monica Calzetta a dirigente della Sezione Formazione;

Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 di "Attuazione del Modello Organizzativo "Maia 2.0";

Vista la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/01/2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul B.U.R.P. n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato e integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10/02/2021, n. 45;

Vista la DGR n. 1794 del 05/11/2021, avente ad oggetto "POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.."

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

Vista la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la DGR n. 302 del 07/03/2022, recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e monitoraggio", in seguito integrata dalla DGR n. 383 del 27/03/2023, recante "Implementazione degli atti

sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale";

Vista la DGR n. 1087/2022 del 28/07/2022, pubblicata sul B.U.R.P. n.101 del 13/09/2022, di approvazione dei contenuti generali riferiti all' "Avviso Pubblico per la concessione di Voucher per la formazione post-universitaria" edizione 2023 nonché Variazione Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n.21/2020 del 13/01/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n.19 del 11/02/2020, di approvazione della "Nota per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l'erogazione di voucher per la frequenza di master post lauream" elaborata dall'A.R.T.I.;

Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009"; dalla L.R. n. 2/2016, nonché dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;

Vista la DGR n. 118 del 15/02/2022 pubblicata sul B.U.R.P. n°33 del 22/03/2022, avente ad oggetto: "POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 9942 del 22/12/2021";

Vista la Legge Regionale n.32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)";

Vista la Legge Regionale n.33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Premesso:

- che con Determinazione dirigenziale n. 1578 del 27/09/2023 pubblicata sul BURP n.90 del 05/10/2023, la Dirigente della Sezione Formazione ha adottato l'Avviso pubblico n.1/POC/2023 - "Pass Laureati 2023 - Voucher per la Formazione post-universitaria", finalizzato alla concessione di voucher formativi per la frequenza di Master post lauream in Italia o all'estero, con contestuale accertamento e prenotazione di impegno di spesa della somma disponibile pari ad € 2.300.000,00 a valere su fondi del POC 2014-2020 - Azione 10.4;

Considerato:

- che ai sensi del paragrafo 4 dell'Avviso, intitolato "Modalità e Termini per la Presentazione delle Istanze", la relativa procedura risultava "attiva a partire dalle ore 15:00 del giorno 05/10/2023 e fino ad esaurimento risorse disponibili, salvo integrazioni finanziarie";
- che ai sensi del successivo paragrafo 6 dell'Avviso, intitolato "Procedure e Criteri di Selezione":

"L'individuazione degli interventi ammissibili a contributo avverrà attraverso procedura "automatica", per cui si procederà ad istruire ciascuna proposta progettuale secondo l'ordine cronologico d'arrivo e a finanziarla sino a concorrenza delle risorse disponibili stanziata a valere sul presente Avviso." (... omissis ...)

"L'assegnazione del contributo è subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria (... omissis ...) riscontrata l'incapienza delle risorse, non si darà corso alla valutazione delle ulteriori proposte pervenute.".

- che dopo aver aperto in data 05/10/2023 lo sportello per la presentazione delle candidature a valere sul predetto Avviso, l'elevato numero di istanze pervenute già dopo le prime ore di apertura è risultato superiore alla disponibilità finanziaria stanziata con D.G.R. n. 1087 del 28/07/2022;

conseguentemente, preso atto che "...alle ore 09:23 del 06/10/2023 sono state trasmesse n.477 istanze di candidatura che, ragionevolmente, già da sole potrebbero portare ad un esaurimento delle residue risorse disponibili, pari ad €2.300.000,00", con A.D. n. 1652 del 06/10/2023 la Dirigente della Sezione Formazione ha dovuto disporre la chiusura dello sportello;

Considerato, altresì:

- che, in ragione del notevole interesse e fabbisogno mostrato per la misura "**Pass Laureati 2023**" da parte dei potenziali beneficiari, il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione ha provveduto ad effettuare, con l'ausilio delle strutture dipartimentali, una ricognizione sulle eventuali economie disponibili nell'ambito dei fondi POC 2014-2020 al fine di consentire un'integrazione finanziaria utile alla riapertura dello sportello;
- che, in esito a tale ricognizione, è stata adottata la DGR n. 1537 del 06/11/2023 - notificata il 09/11/2023 - con la quale la Giunta regionale ha approvato una variazione al Bilancio al fine di assicurare l'ulteriore copertura finanziaria all'Avviso Pubblico n.1/POC/2023, per complessivi €3.903.971.93 a valere sulle risorse finanziarie di cui all'Azione 10.4 del POC Puglia 2014-2020;
- che con la stessa deliberazione la Giunta ha dato mandato alla Dirigente della Sezione Formazione di porre in essere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla riapertura dello sportello dell'Avviso pubblico n.1/POC/2023 - "**Pass Laureati 2023 - Voucher per la Formazione post-universitaria**";

Appurato, infine, che per un mero errore materiale legato unicamente alle impostazioni di default della piattaforma Cifra2, nei su citati A.D. n. 1578 del 27/09/2023 e n. 1652 del 06/10/2023 compare in maniera impropria la firma digitale del funzionario istruttore seppur, chiaramente, estraneo alla fase decisoria dei due provvedimenti dirigenziali;

Tanto premesso, considerato e appurato, con il presente atto si propone di:

- prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta regionale con la DGR n. 1537 del 06/11/2023, nonché del mandato ricevuto e delle relative autorizzazioni e, per l'effetto, riaprire, a partire dalle ore 10.00 del giorno 15/11/2023 e fino alle ore 12.00 del 22/11/2023, lo sportello per la presentazione delle candidature a valere sull'Avviso Pubblico n.1/POC/2023 - "**Pass Laureati 2023 - Voucher per la formazione post-universitaria**";
- disporre contestuale **Accertamento di Entrata e Prenotazione di Obbligazione Giuridica non Perfezionata** come indicato nella sezione adempimenti contabili, con riferimento all'integrazione finanziaria garantita dalla DGR n.1537/2023 - pari ad ulteriori € 3.903.971.93 - portando la dotazione complessiva dell'Avviso *de quo* ad € 6.203.971,93 (euro seimilioniduecentotremilanovecentosessantantuno/93), tutta a valere su fondi del POC 2014-2020 - Azione 10.4;
- dare atto che nei provvedimenti dirigenziali n.1578 del 27/09/2023 e n.1652 del 06/10/2023, la sottoscrizione digitale del funzionario - frutto di mero errore materiale e tecnico in piattaforma che non inficia i due atti - attesta unicamente l'attività istruttorie dallo stesso svolta, stante la relativa estraneità alla fase decisoria che resta di esclusiva competenza del Dirigente della Sezione - Responsabile di Azione ed unico Responsabile delle fasi di pubblicazione e selezione dell'Avviso.

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016
- Garanzie alla riservatezza -

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006

PARTE SPESA

- Viene ef et uata la **PRENOTAZIONE di IMPEGNO DI SPESA** della complessiva somma di **€ 3.903.971,93** (ai sensi della D.G.R. n. **1537** del **06/11/2023**), a valere sui capitoli di spesa come di seguito specif cato:

- Capitolo di spesa U1504040 - "POC 2014-2020. Parte FSE. Azione 10.4 - Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria - Trasferimenti Correnti a Famiglie. DELIBERA CIPE n.47/2020 - Quota STATO" per complessivi **€ 2.732.780,33** di cui: - E.F. 2023 = **€ 2.732.780,33**
-
- Capitolo di spesa U1504041 - "POC 2014-2020. Parte FSE. Azione 10.4 - Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria - Trasferimenti Correnti a Famiglie. DELIBERA CIPE n.47/2020 - Quota REGIONE" per complessivi **€ 1.171.191,60** di cui: - E.F. 2023 = **€ 1.171.191,60**

- Causale della **PRENOTAZIONE di IMPEGNO DI SPESA**: D.G.R. n. **1537** del **06/11/2023**

- La **SPESA** di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad **€ 3.903.971,93** sarà perfezionata nell'e.f. 2023 mediante at adot at dalla Dirigente della Sezione Formazione, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, let . c) "*contributi a rendicontazione*" del D.Lgs. 118/2011, a valere sui capitoli **U1504040 – U1504041**, secondo il cronoprogramma sopra riportato.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:

- si at esta che le liquidazioni relat ve all'impegno di spesa di cui al presente at o, saranno ef et uate, previo impegno di spesa, da assumersi nell'e.f. 2023;
- si at esta l'adempimento degli obblighi di cui agli art . 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;
- si at esta la compatibilità dei pagament ai vincoli di fnanza pubblica a cui è assogget ata la Regione Puglia;
- esiste la disponibilità fnanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicat ;
- si at esta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di fnanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio.

- sulla base delle risultanze istrut orie di cui innanzi;
- viste le at estazioni in calce al presente provvedimento;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conf it o di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n.62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendent della Regione Puglia;

DETERMINA

Di prendere at o di quanto espresso in narrat va, che cost tuisce parte integrante e sostanziale del presente at o e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere at o delle dichiarazioni e at estazioni riportate nella sezione "Adempiment contabili", che cost tuiscono parte integrante e sostanziale del presente at o e che qui si intendono integralmente riportate.

1. di **prendere at o** e **confermare** quanto indicato in narrat va, che qui si intende integralmente riportato;
2. di **prendere at o** di quanto deliberato dalla Giunta regionale con la DGR n. **1537** del **06/11/2023**, nonchè del mandato ricevuto e delle relat ve autorizzazioni e, per l'ef et o, disporre la **riapertura, a partire dalle ore 10.00** del giorno **15/11/2023** e fino **alle ore 12.00** del **22/11/2023**, dello sportello per la presentazione delle candidature a valere sull'**Avviso Pubblico n.1/POC/2023 - "Pass Laureati**

2023 - Voucher per la formazione post- universitaria;

3. di **dare atto** che la dotazione complessiva dell'Avviso Pubblico n. **1/POC/2023** sale a **€6.203.971,93** (euro seimilioniduecentotremilanovecentosetantuno/93), a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 - Asse X - Azione **10.4**, a seguito dell'integrazione finanziaria garantita dalla DGR n. **1537/2023** per **€ 3.903.971.93**;
4. di **procedere**, pertanto, **all'assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per ulteriori € 3.903.971.93** nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
5. di **dare atto** che all'accertamento dell'entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. **1537** del **06/11/2023**, con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione, contestualmente all'impegno di spesa da assumersi negli e.f. 2023 - 2024;
6. di **dare atto**, infine, che nei provvedimenti dirigenziali n. **1578** del **27/09/2023** e n. **1652** del **06/10/2023** la sottoscrizione digitale del funzionario - frutto di mero errore materiale e tecnico in piattaforma che non inficia i due atti - attesta unicamente l'attività istruttoria dallo stesso svolta, stante la relativa estraneità alla fase decisoria che resta di esclusiva competenza del Dirigente della Sezione - Responsabile di Azione ed unico Responsabile delle fasi di pubblicazione e selezione dell'Avviso;
7. di **disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP**, a cura della Sezione Formazione, ai sensi della **L.R. 18/2023**.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. **12** pagine in originale, diventa esecutivo dopo l'apposizione del Visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio che ne attesta la copertura finanziaria e sarà pubblicato:

- sul portale www.sistema.puglia.it;
- nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sull'Albo Pretorio On-line della Sezione Formazione.

La Dirigente della Sezione

Avv. Monica Calzetta

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture detagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 137/DIR/2023/02144 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore

Christian Cavallo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale

Monica Calzetta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 13 novembre 2023, n. 139

Determinazione dirigenziale 009/127/2023 "PTTA: Asse 2 Linea E. Nuovi progetti. DGR 1259/2023: Avviso pubblico per la realizzazione di interventi localizzati in aree naturali protette e regionali e/o siti della Rete Natura 2000 finalizzati al mantenimento e ripristino di habitat comunitari definiti dal PAF approvato con DGR 1887/2021. Approvazione, indicazione e prenotazione impegno di spesa.": RETTIFICA E PROROGA TERMINI.

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1576 del 30.9.2021 di proroga degli incarichi dei Dirigenti di Sezione;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la determinazione 019/13/2021 di conferimento funzioni del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità alla dirigente ing. Dibitonto Caterina;
- la nota prot. 145/10458/2021 di conferma delega;
- la D.G.R. n. 56 del 31/01/2022 di ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale,
- la A.D. n. 7 del 1/02/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale fino al 28/02/2022.
- con Deliberazione n. 661 del 16 maggio 2023, la Giunta regionale ha provveduto a modificare l'allegato A) alla D.G.R. n. 1974/2020, su citata, aggiornando coerentemente le specifiche materie di competenza del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
- D.P.G.R. n. 272 del 08 giugno 2023 si è provveduto alla rimodulazione delle funzioni attribuite alle Sezioni con il D.P.G.R. n. 263/2021, modificando l'art. 6 del D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 e rimuovendo, tra le funzioni imputate alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, quelle afferenti alle attività del Servizio Parchi e tutela della biodiversità, ora attribuite al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
- a far data 8 giugno 2023 il Servizio Parchi e Tutela della biodiversità è transitato dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana.

VISTI, altresì:

- la D.G.R. n. 2420/2011 di autorizzazione all'allora Dirigente del Servizio Assetto del Territorio regionale ad operare nell'ambito delle somme programmate relativamente ad alcune linee di intervento del PTTA -Asse 2, Linea di intervento E;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.126 "Disposizioni integrate e correttive del D.lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;
- l'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";
- la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025";
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 87 del 08/02/2023, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2022 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3.7.2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Abrogazione degli allegati e loro integrale sostituzione.

VISTA la d.d. 009/127/2023 "PTTA: Asse 2 Linea E. Nuovi progetti. DGR 1259/2023: Avviso pubblico per la realizzazione di interventi localizzati in aree naturali protette e regionali e/o siti della Rete Natura 2000 finalizzati al mantenimento e ripristino di habitat comunitari definiti dal PAF approvato con DGR 1887/2021. Approvazione, indicazione e prenotazione impegno di spesa."

RILEVATO CHE nell'allegato schema di avviso pubblico alla predetta determinazione dirigenziale, per mero errore materiale, è stata riportata quale pec a cui inviare le domande la seguente: uf.cioparchi@regione.puglia.it.

RITENUTO DI:

- rettificare la determinazione dirigenziale 009/127/2023, allegato 1, solo nella parte relativa alla pec a cui inviare le domande, indicando la pec corretta: **uf.cioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it;**
- **prorogare pertanto i termini di scadenza dell'avviso al 24.11.2023** onde consentire anche una più ampia partecipazione dei beneficiari delle risorse stanziato.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di RETTIFICARE lo schema di Avviso pubblico allegato 1 al presente provvedimento e sua parte integrante, sostituendo la pec errata: uf.cioparchi@regione.puglia.it. con la esatta pec a cui inviare le domande: **uf.cioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it**;
2. DI PROROGARE i termini dell'avviso pubblico al 24.11.2023 facendo salve le domande eventualmente pervenute;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento approvato sul BURP e sul sito www.regione.puglia.it portale ambiente.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti amministrativi", ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Aree Protette e Rete Natura 2000
Valentina Rubini

Il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
Caterina Dibitonto

